

## CONDANNATO IL COMUNE DI ROMA PER IL CARATTERE DISCRIMINANTE DEL VILLAGGIO “LA BARBUTA” RISERVATO AI ROM

Estremamente importante, anche per i riflessi sulle altre “categorie” di persone (ad esempio i soggetti con disabilità), l’ordinanza della seconda Sezione civile del Tribunale di Roma del 30 maggio 2015 che «dichiara il carattere discriminatorio di natura indiretta della complessiva condotta di Roma Capitale, quale descritta in motivazione, che si concretizza nell’assegnazione degli alloggi del villaggio attrezzato “La Barbuta”» e «ordina a Roma Capitale la cessazione della suddetta condotta nel suo complesso, quale descritta in motivazione, e la rimozione dei relativi effetti».

Nell’ordinanza è altresì prevista la condanna di Roma Capitale a pagare in favore delle associazioni ricorrenti (Asgi, Associazione studi giuridici sull’immigrazione e Associazione 21 luglio) «la metà delle spese di lite liquidate in complessivi euro 9.350,00, oltre spese forfettarie in misura del 15% ed oneri previdenziali e fiscali come per legge».

In merito alle caratteristiche del villaggio “La Barbuta” il giudice ha rilevato che il “Piano Nomadi”, di cui alle delibere del Consiglio di Roma Capitale n. 24/2008 e della relativa Giunta n. 54/2012 «prevede a livello strutturale la riorganizzazione degli insediamenti Rom nel Comune di Roma. Esisteranno 12/13 villaggi attrezzati, dotati degli standard abitativi previsti dalla normativa vigente».

Inoltre viene segnalato che nel regolamento del campo denominato “La Barbuta” - Villaggio della solidarietà” (sic!) «ogni eventuale ingresso di visitatori (...) potrà avvenire solo se preventivamente autorizzato, mediante comunicazione da effettuare presso il servizio di portierato, da parte di almeno un componente del nucleo familiare destinatario di visite», le quali «potranno (salvo casi eccezionali) essere autorizzate e consentite solo in orario compreso tra le ore 7,00 e le ore 22,00». Per quanto concerne «la temporanea ospitalità ad eventuali parenti o conoscenti» era previsto che «potrà essere consentita per un massimo di giorni sette (...) previa autorizzazione dei competenti uffici comunali e su presentazione di apposita richiesta scritta, da parte di almeno uno dei componenti

*maggiorienni del nucleo familiare assegnatario».*

Il villaggio “La Barbuta”, «abitato da circa 250-300 cittadini Rom e Sinti» destinato «ad accogliere 650 persone» è situato in una zona «*inidonea ad ospitare un insediamento umano per incompatibilità con il decreto legislativo 96/2002 e con il decreto ministeriale 20 aprile 2006 perché a ridosso dell’aeroporto di Ciampino; è localizzato in area periferica del Comune di Roma, nelle immediate vicinanze dello svincolo ferroviario e a ridosso del grande raccordo anulare, in area totalmente priva di servizi, negozi, attività pubbliche o private di qualsivoglia tipologia, abitazioni, mezzi pubblici, atteso che la strada che collega al più vicino Comune di Ciampino è priva di marciapiedi ed illuminazione pubblica ed è particolarmente trafficato, il trasporto pubblico non è efficace perché la fermata della linea Cotral non è raggiungibile in quanto posta al di là del guard rail e la linea urbana Atral ha cadenze irregolari che variano dai 40 minuti alle 2 ore».*

Da notare che detto villaggio «consta di “moduli abitativi”, rappresentati da prefabbricati monoblocchi (containers) senza fondamenta, con pareti di pannelli rivestiti di lamiera zincata e poliuretano espanso, di circa metri quadrati 30 destinati ad ospitare famiglie anche di 8 persone».

Ciò premesso nell’ordinanza viene ricordato che, ai sensi del decreto legislativo 286/1998, «costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una destinazione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica».

Sulla base delle motivazioni di cui abbiamo segnalato le più rilevanti, tenuto conto della Convenzione internazionale sull’eliminazione di

(segue alla pag. 64)

tutte le forme di discriminazione approvata a New York il 7 marzo 1966 e ratificata in Italia con la legge n. 654/1975, della Convenzione dell'Unione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dal nostro Paese con la legge n. 848/1955, nonché delle disposizioni del nostro ordinamento (1) e del fatto che circa il 15% dei

---

(1) Nell'ordinanza in oggetto viene altresì precisato che il «*deteriore trattamento differenziato che la soluzione alloggi viene offerta dai campi autorizzati quale quello "La Barbuta"* determina,

Rom e dei Sinti sono cittadini italiani, e che la quasi totalità (97/98%) di dette persone non è più nomade, il Tribunale di Roma ha assunto l'encomiabile decisione riportata all'inizio di questo articolo.

---

*appare dunque, riconducibile alla fattispecie della "discriminazione indiretta" ex articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 215/2003, la quale ricorre quando "una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un fatto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone».*